

*Data 06.06.2013
Protocollo 0007390/DB1607
Classificazione 009.010.020*

AI COMUNI DEL PIEMONTE
ALLE CCIAA
ALL'INPS REGIONALE
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: vendita di pastigliaggi nelle rivendite di quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 5, comma 6 bis della L.R. n. 28/1999 s.m.i. - Comunicato.

In relazione all'oggetto, si forniscono con la presente nota alcune precisazioni in merito all'applicazione dell'art. 5, c. 6. bis della legge regionale 28/1999, come introdotto dall'art. 3 della l. r. 13/2011 secondo il quale: *“L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari”*.

Le precisazioni si impongono, in particolare, in relazione al quesito, più volte inoltrato agli uffici scriventi, circa la possibilità per le edicole di vendere, oltre ai pastigliaggi confezionati, secondo quanto letteralmente previsto dal citato art. 5, c. 6 bis. della l. r. 28/1999 e s.m.i., anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati, senza il possesso del requisito professionale previsto per gli alimentari.

In proposito si richiama, per analogia di contenuto, la nota della Regione Piemonte prot. n. 1840 dell' 8 marzo 2010, avente ad oggetto: [“Tabella speciale tabaccai – contenuto merceologico”](#) nella quale si aderiva al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/10/2007, per il quale sono da ritenere compresi nella nozione di pastigliaggi, specificamente contemplati nella declaratoria della tabella speciale annessa alla vendita di generi di monopolio, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, che quindi possono essere oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale.

Ciò premesso, si ritiene che la suddetta interpretazione ben possa essere estesa anche al caso delle edicole, per le quali, la possibilità di vendita dei pastigliaggi è sancita, anziché da una norma statale, da una disposizione regionale assunta con i poteri legislativi conferiti dall'art. 117

Cost., tenuto conto, in particolare, che non sussistono ragioni giuridiche che giustificino un trattamento di sfavore a danno degli edicolanti, rispetto alla categoria dei tabaccai.

Si evidenzia inoltre, a sostegno del suddetto indirizzo interpretativo, l'orientamento estensivo espresso dal legislatore nazionale che, nel prevedere all'art. 39 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 che "gli edicolanti" possono vendere qualunque altro prodotto pur se secondo la vigente normativa (e quindi con il requisito professionale), ha mostrato di voler attribuire alla categoria maggiori opportunità imprenditoriali.

Rispetto infine al regime giuridico per l'esercizio dell'attività di vendita di pastigliaggi da parte degli edicolanti, si precisa che il titolo autorizzatorio per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 170/2001, già comprende "*ope legis*" la possibilità di esercizio della stessa, senza che occorra apposita SCIA che rappresenterebbe un aggravio procedimentale non previsto espressamente dalla norma di legge -5, c. 6. bis della legge regionale 28/1999, come introdotto dall'art. 3 della l. r. 13/2011.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Patrizia VERNONI
(firmato in originale)

Visto:
il Direttore regionale
Dott. Giuseppe BENEDETTO
(firmato in originale)